


Publicato il 16/10/2019

N.06684 2019 REG.PROV.CAU.  
N. 05042/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5042 del 2019, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Valentina Acunzo, Francesco Adinolfi, Paolino Alaia, Deborah Allegra, Carlo Alvino, Veronica Baracca, Raffaele Basile, Thomas Bassignani, Giulio Belfiore, Eleonora Bernardo, Agnese Brandalise, Marco Buscemi, Alessio Buttiglione, Francesco Cambilargiu, Ilaria Cannato, Alessia Capozzi, Giorgio Cappello, Rosaria Capiello, Daniela Caputo, Concetta Caputo, Deborah Carusone, Barbara Casale, Andrea Catalano, Annalisa Cavone, Priscilla Ceci, Magda Cerello, Gianfranco Cimò, Mariarita Ciresi, Caterina Elisabetta Claps, Antonio Consiglio, Andrea Coralli, Mario Costanzo, Marco Costigliola, Amalia Crolla, Sara D'Amico, Giovanni D'Anna, Celeste De Rinaldis, Antonio Del Prete, Giuseppina Dello Margio, Claudio Di Benedetto, Davide Di Filippo, Anna Di Girolamo, Matteo Di Ienno, Simone Di Stefano, Dalila Di Vita, Jonathan Digilio, Valeria Farci, Michele Fascetti, Antonio Fasci, Salvatore Ferraioli, Vincenzo Fiorellino, Danilo Fiorillo, Marzia Fisco, Michele Gagliardi, Giulio Gani, Gianluca Genna, Serena Gioé,

Mirco Guadagno, Chiara Iannucci, Valentino Lazzaro, Dennis Lenassi, Daniele Leonardi, Angelo Leone, Ettore Licata, Michele Loi, Patrizio Lombardino, Mattia Luci, Davide Luisi, Carmine Mango, Antonio Manguso, Vincenzo Maraolo, Raffaele Marino, Francesco Marrara, Marco Santo Marrella, Annunziata Mastroianni, Simone Mattei, Devil Medizza, Gabriella Mitidieri, Marika Montanarini, Matteo Moretti, Roberta Nardone, Marco Nocella, Luigi Orsillo, Chiara Pacifici, Gianluca Paiano, Liborio Paternò, Alessandro Paturzo, Alex Pellegrinuzzi, Gabriele Petrozzi, Matteo Pettinelli, Christian Pilò, Maria Giovanna Pirolozzi, Francesca Procentese, Giovanni Protopapa, Luigi Punziano, Laura Puseddu, Maria Carmen Puzangara, Antonio Rainone, Alessandro Rivelli, Alessio Roselli, Pierluigi Rossi, Francesco Salzano, Gaetano Sassi, Camilla Schellino, Francesco Siciliano, Gessica Silvia, Claudio Stile, Giustino Alessandro Strano, Jacopo Tonelli, Ortenzio Trapasso, Fabio Traversa, Gianluca Vitale, Aniello Vitiello, Pier Ugo Vivona, Ciro Zito, Rosanna Zupo, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Celli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio, 219;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Massimo Castelli, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato in G.U. - 4a Serie speciale n. 21 del 15 marzo 2019 - del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19 aprile 2019, pubblicato in G.U. - 4a Serie speciale n. 32

del 23 aprile 2019 e di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso o dipendente, della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui prevede che l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, avvenga limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito che siano in possesso, alla data del gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare, per contrasto con il principio di ragionevolezza delle leggi, con gli articoli 3 e 97 della Costituzione e con il principio del legittimo affidamento, per quanto riguarda i motivi aggiunti:- del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019 e relativi allegati n. 1 e n. 2, pubblicato nel sito web istituzionale [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) il 13 agosto 2019, con avviso di pubblicazione in G.U. - 4a Serie speciale n. 64 del 13 agosto 2019, nella parte in cui non contempla i nominativi dei ricorrenti; e di tutti gli atti ad esso antecedenti, conseguenti o comunque connessi o dipendenti non ancora impugnati, tra cui, in particolare, - il decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/ del 6 giugno 2019 e relativi allegati, pubblicato nel sito web istituzionale [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) il 7 giugno 2019, con avviso pubblicato in G.U. - 4a Serie speciale n. 45 del 7 giugno 2019;- l'elenco dei soggetti convocati agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale in

esito alla verifica di cui agli artt. 2-4 del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019 e all'art. 4, co. 1, del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato nel sito web istituzionale [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) in data 16.7.2019 (con avviso di pubblicazione in G.U. - 4a Serie speciale n. 56 del 16 luglio 2019).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

VISTA l'ordinanza cautelare n. 3543 del 5 giugno 2019 con cui la Sezione, in accoglimento dell'istanza cautelare introdotta con il ricorso introduttivo, ha ammesso con riserva i ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982; ha ordinato alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva ed ha fissato per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 3 aprile 2020, rinviando al definitivo la liquidazione delle spese di lite;

CONSIDERATO che alcuni dei ricorrenti originari che hanno nel frattempo conseguito l'idoneità agli accertamenti cui sono stati ammessi con riserva, hanno impugnato altresì la graduatoria degli ammessi al corso di formazione, approvata con decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 del 13/08/2019, pubblicato il 13 agosto 2019, nella parte in cui non figurano i loro nominativi ed hanno chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento da ultimo impugnato, con

conseguente ammissione al corso di formazione avviato dall'Amministrazione;  
DATO ATTO, come risulta all'odierno verbale, della rinuncia alla domanda cautelare proposta con l'atto recante motivi aggiunti limitatamente a quella formulata dai ricorrenti che non hanno superato le successive prove per le quali erano stati ammessi con riserva;

RILEVATO che il corso di formazione in questione è iniziato da tempo ma che, tuttavia, in vista della decisione nel merito della causa, già fissata con l'ordinanza sopra richiamata alla udienza del 3 aprile 2020, e tenuto conto della conseguita idoneità agli accertamenti psicofisici dei ricorrenti intestatari dei motivi aggiunti in esame, è opportuno disporre l'ammissione con riserva dei medesimi al primo corso di formazione utile da individuarsi da parte dell'Amministrazione resistente, in relazione alle proprie esigenze organizzative;

RILEVATO, altresì, che l'atto recante motivi aggiunti è stato notificato solo ad alcuni dei controinteressati inseriti nell'elenco dei soggetti avviati al corso di formazione e che, pertanto, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti tali soggetti;

RITENUTO di accordare, sin d'ora, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, mediante la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi della presente ordinanza con l'indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria degli ammessi al corso di formazione e che a tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quaranta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incumbente in questione;

RITENUTO di fissare per la trattazione di merito del ricorso completo degli atti

recanti motivi aggiunti la medesima data della udienza pubblica del 3 aprile 2020, già fissata con la predetta ordinanza n. 3543/2019 per la trattazione del ricorso introduttivo;

RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese alla sede del merito, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) AMMETTE con riserva i ricorrenti indicati nell'atto recante motivi aggiunti al primo Corso di formazione utile, nei sensi di cui in motivazione;

DISPONE di provvedere all'integrazione del contraddittorio, nei modi e tempi di cui in parte motiva;

FISSA per la completa trattazione di merito del gravame l'udienza pubblica del 3 aprile 2020;

SPESE al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Mariangela Caminiti**

**IL PRESIDENTE**  
**Salvatore Mezzacapo**

**IL SEGRETARIO**

